

**AREA ECONOMICO/FINANZIARIA  
PERSONALE SETTORE GIURIDICO**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE**

**Determ. n. 12 del 11/02/2026**

**Oggetto: ATTIVAZIONE SCAVALCO D'ECCEDEXENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO DI N. 1 FUNZIONARIO DEL COMUNE DI RIO DA ASSEGNARE ALL'AREA EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA TEMPO PARZIALE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.**

**IL RESPONSABILE DI AREA**

PREMESSO che il Comune di Porto Azzurro intende conferire la responsabilità dell'Area Edilizia Privata e Urbanistica a un funzionario tecnico di cui risulta al momento sprovvisto, in sostituzione del componente dell'organo esecutivo che ha sinora ricoperto il suddetto ruolo ai sensi dell'articolo 53 comma 23 della legge 388/2000;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";

RICHIAMATO l'art. 53, comma 8, del TUPI secondo il quale "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";

RICHIAMATO l'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale recita "Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), a mente del quale i Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;

CONSIDERATO che la suddetta disposizione, come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, ha introdotto, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio della unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, permettendo a questi ultimi, - in regime di rapporto a tempo pieno - di effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 25.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

RICHIAMATI:

-il parere n. 2141/2005 del Consiglio di Stato, attraverso il quale viene individuata la natura speciale della norma richiamata al punto precedente, stabilendo la possibilità di superare il principio ordinamentale dell'unicità del rapporto di lavoro nel pubblico impiego;

- la giurisprudenza della Corte dei Conti, con particolare riferimento alla deliberazione 3/2009/PAR della sezione regionale di controllo per la Lombardia, che in riferimento all'inquadramento di questa tipologia di incarichi si prevede la formalizzazione attraverso la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, regolato dal CCNL Funzioni Locali e contenuto nelle 12 ore settimanali medie;

Visto l'art. 60 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 che dispone: "gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'art- 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia".

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Puglia n. 149/2023PAR secondo cui per "lo scavalco di eccedenza non è prevista la necessità di alcuna convenzione tra i due enti interessati, a differenza di quanto accade nell'ipotesi dello scavalco condiviso, oggi regolato dall'art. 23 del CCNL 16 novembre 2022. Dal punto di vista interpretativo, richiamando le diverse deliberazioni della giurisprudenza contabile (SCR Puglia, deliberazione n. 80/2022/PAR; SCR Molise deliberazione n. 109/2017/PAR e n. 105/2016/PAR; SCR Lombardia n. 3/2009/PAR), l'inquadramento degli incarichi è formalizzato attraverso la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, regolato dal CCNL del Comparto delle Funzioni locali e contenuto entro le 12 ore settimanali medie, in modo da garantire il rispetto delle 48 ore settimanali medie imposte dall'art. 4, comma 4, del d.lgs. 66/2003, richiamato dall'art. 29, comma 2, del CCNL medesimo. Si tratterà di un contratto diverso e distinto rispetto a quello intrattenuto dal dipendente con l'ente di appartenenza, che comporterà l'applicazione degli istituti contrattuali previsti per i contratti a tempo determinato e parziale. Gli incarichi in esame devono essere previsti e motivati nel piano triennale dei fabbisogni di personale, nell'ambito del PIAO. Essi, inoltre, formano spesa di personale a tutti gli effetti, e come stabilito dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione 23/SEZAUT/2016/QMIG: – sono soggetti al comma 557 o 562 della legge 296/2006 (spesa media 2011/2013 o spesa dell'anno 2008); – sono soggetti al limite di spesa per il lavoro flessibile ex art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 (tetto 2009) “

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 5/02/2026 avente ad oggetto "APPROVAZIONE IN VIA PROVVISORIA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026-2028 SEMPLIFICATO" nella cui sottosezione 3.3 è l'attivazione dello scavalco d'eccedenza art. 1, c. 557 L. 311/2004 di n. 1 Funzionario Tecnico all'area dell'edilizia privata – urbanistica;

RITENUTO di ricorrere all'utilizzo di figura professionale di altro Comune, con esperienza già acquisita nel servizio e nello specifico dell'Arch. Adriana Mercantelli, appartenente all'area dei Funzionari di Elevata qualificazione (ex Categoria D4) a tempo pieno e indeterminato del Comune di Rio;

CONSIDERATO che non esistono situazioni che siano produttive di un conflitto di interessi tra il Comune di Porto Azzurro, il Comune di Rio e le prestazioni lavorative che andrà a svolgere l'Arch. Mercantelli e che l'instaurando rapporto di lavoro dovrà svolgersi presso questo ente senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con l'Ente di originaria appartenenza;

PREMESSO che questa amministrazione, con propria nota prot. n. 1150 del 4/02/2026 ha richiesto l'utilizzo della citata funzionaria tecnica a tempo indeterminato e full-time del Comune di Rio, per n. 12 ore settimanali ai sensi dell'art.1 c. 557 l. 311/2004

ATTESO che:

- la predetta funzionaria ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico;
- il Comune di Rio, con nota del Segretario Comunale prot. n. 1235 del 6/02/2026, ha autorizzato la propria dipendente a prestare servizio ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge 311/2004, cosiddetto "scavalco in eccedenza", presso il Comune di Porto Azzurro;

DATO ATTO che:

- il Comune di Porto Azzurro ha rispettato gli equilibri di bilancio previsti dalla normativa vigente;
- il Comune di Porto Azzurro al momento rispetta i vincoli di finanza pubblica e per l'anno in corso;
- il Comune di Porto Azzurro non è strutturalmente deficitario e non si trova in stato di dissesto;

RITENUTO, pertanto, potersi procedere all'assunzione ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, dell'Arch. Adriana Mercantelli, appartenente all'area dei funzionari (ex Categoria D4), per un massimo di n. 12 ore settimanali da svolgersi con decorrenza dall'11/02/2026 e fino all'11 maggio 2026 salvo proroga in conformità agli strumenti di programmazione;

RICHIAMATA la deliberazione di CC n. 21 del 27/03/2025 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

DATO ATTO che il compenso che verrà erogato prevederà la seguente voce: l'orario tabellare per le ore settimanali espletate nel limite max di 12 ore, da remunerare avendo a riferimento l'area contrattuale di appartenenza del dipendente;

RICHIAMATO il parere ARAN CFL214 secondo il quale "le ferie verranno maturate in proporzione secondo la disciplina oggi contenuta all'art. 38 del CCNL 16.11.2022".

VERIFICATO il rispetto:

- dell'art. 1 comma 557-quater della Legge n. 296/2006 in materia di limiti di spesa del personale;
- dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii. In materia di limiti di spesa del personale a tempo determinato;

RITENUTO di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro pubblico a tempo determinato tempo parziale, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO D.Lgs. 165/2001;

VISTA la L. 311/2004;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 19/06/2023;

VISTO il Regolamento sul Funzionamento Uffici e Servizi del Comune di Porto Azzurro;

VISTO il decreto Sindacale n. 2/2026 con la quale la sottoscritta è stata individuata quale Responsabile del Settore Giuridico del Personale;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 —, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

## **D E T E R M I N A**

- 1 DI APPROVARE** le premesse del presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2 AVVALERSI**, ai sensi degli artt. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 e dall'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, per 12 ore settimanali, dell'attività lavorativa della dipendente del Comune di Rio, Arch. Adriana Mercantelli, appartenente all'area dei Funzionari (ex Categoria D4) i cui dati personali sono conservati agli atti dell'ufficio, per n. 12 ore settimanali, con decorrenza dall'11/02/2026 e fino al 9/05/2026, salvo proroga in conformità agli strumenti di programmazione e disponibilità di bilancio;
- 3 DI ASSEGNARE** l'Arch. Adriana Mercantelli all'area dell'edilizia privata e urbanistica, dando atto che alla stessa potrà essere attribuita la responsabilità dell'Area a seguito di apposito decreto sindacale, giusta previsione di cui all'art. 23 del CCNL 2019/2021;
- 4 DI DARE ATTO** che il compenso per la prestazione lavorativa sarà composto dalla voce del compenso orario tabellare per le ore settimanali espletate nel limite max. di 12 ore, da remunerare avendo a riferimento la categoria giuridica ed economica di appartenenza della dipendente;
- 5 DI PRECISARE** che l'Arch. Adriana Mercantelli svolgerà l'incarico assegnato con autonomia gestionale ed avuto riguardo alle direttive, anche di massima, che potranno essere impartite dal Sindaco e/o dal Segretario, il tutto nel rispetto delle funzioni e delle prerogative previste dai Regolamenti del Comune di Porto Azzurro e dalla normativa nazionale e contrattuale per i dipendenti degli enti locali.;
- 6 DI DARE ATTO** che gli oneri finanziari derivanti dal rapporto di lavoro di cui sopra sono interamente a carico del Comune di Porto Azzurro;
- 7 DI DARE ATTO** che la spesa derivante dall'incarico a scavalco per il trattamento stipendiale e per oneri a carico dell'ente trova copertura negli stanziamenti del bilancio 2025/2027;
- 8 DI DARE ATTO** che la spesa di cui al punto precedente rispetta i limiti indicati dalla normativa di riferimento, visto il parere favorevole del revisore allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione di Giunta n. 6 del 5/02/2026 che certifica il rispetto dei limiti indicati dalla normativa di riferimento e dà atto della relativa capacità assunzionale;
- 9 DI APPROVARE** lo schema di contratto inserito in allegato;
- 10 DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria ai fini delle necessarie regolazioni contabili e dell'adempimento degli oneri connessi all'assunzione sopracitata;
- 11 DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla R.S.U. e alle OO.SS. territoriali per la dovuta informazione ai sensi di legge e di contratto, nonché al Comune di Rio e all'Arch. Adriana Mercantelli, per l'opportuna conoscenza;
- 12. DI DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Segretario comunale Dott.ssa Cecilia Lucii che con la sottoscrizione del presente atto dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse né attuale né potenziale in relazione al presente procedimento;

13. DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa.

14. DI DARE ATTO che presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. B) del D.Lgs n. 33/2013, all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente;

15. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento amministrativo è possibile ricorrere al T.A.R. Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CECILIA LUCII

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)